



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2374

Modifica all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Indice

1. DDL S. 2374 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2374	4

1. DDL S. 2374 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2374
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Iter

10 novembre 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2374

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Gregorio De Falco](#) ([Misto](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **6 agosto 2021**; annunciato nella seduta n. 357 del 7 settembre 2021.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Articoli

CAPITANERIE DI PORTO E UFFICI MARITTIMI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 10 novembre 2021.

Annuncio nella seduta n. 377 del 10 novembre 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2374

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2374

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DE FALCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2021

Modifica all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Onorevoli Senatori. - L'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, relativo alla composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, stabilisce che le sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica siano composte da ufficiali ed agenti appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, nonché al soppresso Corpo forestale dello Stato.

Inoltre, il comma 2 del citato articolo 5 consente, su richiesta del procuratore generale presso la corte d'appello e del procuratore della Repubblica, l'applicazione di personale proveniente da altri organi dello Stato, qualora vi siano particolari esigenze di professionalità specializzate ai fini dell'attività di polizia giudiziaria.

Tra i Corpi che la vigente legislazione non inserisce stabilmente nelle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure vi è anche quello delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, che pure ha un ruolo fondamentale in molte delle indagini più importanti portate avanti nel nostro Paese, per fattispecie quali i reati marittimi previsti dal codice della navigazione, quelli legati alla pesca marittima, alla tutela dell'ambiente, al contrasto allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

Per tali attività è richiesta, evidentemente, professionalità, esperienza, continuità di impegno. Quindi non è utile che, come invece prevede il citato comma 2 dell'articolo 5, l'utilizzo di personale della Guardia costiera sia demandato alla richiesta, estemporanea, eventuale e non obbligata, del procuratore generale presso la corte d'appello o del procuratore della Repubblica interessato all'indagine singola. Manca, infatti, quella continuità che rende proficuo il lavoro d'indagine, anche tenendo conto dei vincoli imposti dalla circolare emanata il 29 maggio 2018 dal 1° reparto, « Personale », del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, recante una « Direttiva concernente le procedure e modalità di assegnazione del personale del corpo delle Capitanerie di porto presso le Procure della Repubblica » che pone notevoli limiti all'impiego presso le procure richiedenti, in quanto, ad esempio il procuratore non può richiedere il personale che ritiene opportuno per competenza ed esperienza, ma deve accettare chi gli venga assegnato, in particolare qualora detto personale abbia già collaborato ad indagini analoghe.

Inoltre la stessa circolare fissa un massimo di due militari che possono essere « concessi », con una limitazione del tutto irragionevole, dato che ogni indagine può richiedere più personale di quello fissato, arbitrariamente, in partenza. Infine la circolare fissa anche termini perentori per la durata della collaborazione (massimo tre anni), che, ancora una volta, contrastano con la possibilità di condurre positivamente un lavoro d'indagine che non può, ovviamente, avere tempi prefissati all'inizio, e che viene a potersi compromettere dovendo i militari impegnati abbandonare il loro lavoro dopo tre anni e non potendo, come detto, la procura chiedere di avere di nuovo a disposizione le stesse persone sino alla fine delle indagini.

Infine viene escluso dalla possibilità di utilizzo quel personale che abbia particolari specializzazioni

(abilitazioni al comando delle unità navali, abilitati al *Port State Control*, pesca eccetera), ossia proprio quello più utile per le indagini.

Quanto detto può causare, come detto, riflessi negativi sulle attività di indagine e la rispettiva continuità. Si tenga anche presente che se è vero che il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera rientra tra quelli di polizia detta « specialistica », esso ha funzioni di polizia « generale », in particolare per quel che riguarda reati marittimi previsti dal codice della navigazione.

Nella realtà, inoltre, il Corpo è sempre più presente nelle sezioni di polizia giudiziaria, ma sempre in una posizione di precarietà che è dannosa per il buon risultato delle indagini nelle quali il personale del Corpo è impegnato.

Per questo il presente disegno di legge, che si compone di un solo articolo, inserisce anche il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera tra i componenti delle sezioni di polizia giudiziaria, prendendo atto della realtà e con lo scopo di evitare che le indagini vengano inficiate da una precarietà dannosa per i lavori inquirenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « e del corpo della guardia di finanza » sono sostituite dalle seguenti: « , del corpo della guardia di finanza e del corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera ».

